

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 210

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati MUSSA IVALDI VERCELLI e MACCHIAVELLI

Presentata il 16 luglio 1968

Modifiche alla legge istitutiva del tribunale per i minorenni e alle relative norme di attuazione

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'attuale disastrosa situazione dei tribunali e delle procure per i minorenni, messa in particolare evidenza dall'entrata in vigore della legge sull'adozione speciale e dalla sua scarsissima applicazione, esige da parte del legislatore interventi immediati che non possono essere dilazionati in attesa di riforme globali.

Provvedimenti urgenti sono stati richiesti dal Consiglio superiore della magistratura (Prima commissione, seduta del 27 febbraio 1968), dal Procuratore generale della Corte suprema di cassazione nel discorso per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 1968, dall'Unione italiana dei giudici per i minori, da magistrati dei tribunali e delle procure per i minorenni, e anche da operatori sociali e da larghi strati dell'opinione pubblica.

Gli studi scientifici condotti in Italia e all'estero sulle conseguenze delle carenze di cure familiari hanno messo in evidenza che esse colpiscono il bambino fin dall'età di tre-sei mesi. Le conseguenze negative sullo sviluppo fisico, psichico, intellettuale, morale, sociale e spirituale dei bambini ricoverati anche in ottimi istituti sono anche direttamente proporzionali alla durata delle carenze di cure familiari e del ricovero. Gli esperti sono concordi nell'affermare che il bambino per potersi sviluppare in modo normale deve trovare una situazione stabile a partire dal terzo-sesto mese di vita.

Per i bambini, la cui situazione di privazione di cure familiari si verifica nel corso

dell'infanzia o della fanciullezza, la scienza dimostra la necessità di intervenire al più presto possibile per dare loro una sistemazione familiare stabile. In definitiva qualsiasi ritardo è pregiudizievole alla salute fisica e psichica dei bambini e dei fanciulli.

Più volte i mezzi di informazione, con l'intervento anche di magistrati, hanno messo in rilievo che i tribunali per i minorenni e le relative procure non sono in grado di svolgere con la dovuta celerità le funzioni loro affidate dalla legge 5 giugno 1967, n. 431. Anche la legge 12 marzo 1968, n. 181, pur avendo migliorato la situazione in alcuni tribunali e procure, non ha certamente risolto il problema. Tanto più che detta legge viene applicata solo nei riguardi dei magistrati nominati dal Consiglio superiore della magistratura e non nei confronti di quelli applicati. Questa interpretazione è ad esempio data dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Torino. Si tenga presente che molto spesso i Procuratori generali della Repubblica non procedono a trasmettere al Consiglio superiore della magistratura la proposta di nomina dei magistrati da assegnare al tribunale o alla Procura per i minorenni (ad esempio la Procura della Repubblica per i minorenni di Torino è da cinque anni priva di titolare e nessuna proposta di nomina è stata avanzata).

In tal modo la legge 12 marzo 1968, n. 181, è resa del tutto inoperante.

È noto inoltre che l'Italia a differenza di altri stati europei ed extra-europei, non ha

un corpo di giudici minorili specializzati come la realtà sociale ed anche l'opinione pubblica ormai richiedono. D'altra parte, poiché il disadattamento minorile è la fonte della asocialità e della delinquenza, di fondamentale importanza sono le attività di prevenzione del tribunale per i minorenni. Queste attività tuttavia esigono da parte dei magistrati una preparazione particolare poiché, fra l'altro, le manifestazioni dei minori non possono essere valutate con lo stesso metodo con cui sono considerati gli adulti ed i provvedimenti relativi devono essere presi soprattutto in vista della situazione del minore e tenendo conto (in vista dell'adozione delle misure più appropriate) della anamnesi personale e familiare del minore stesso, del suo livello intellettuale, delle capacità educative dei genitori, dell'ambiente familiare e sociale in cui ha vissuto e vive, delle strutture assistenziali esistenti, della loro funzionalità, ecc. Alla particolare preparazione del giudice minorile (per cui è stata prevista l'esclusione degli uditori giudiziari) si aggiunge la necessità che il tribunale e la procura dei minorenni agiscano con tempestività. Si rileva a questo proposito come spesso, ad esempio, vengano aiutati dalla famiglia o da istituti di assistenza ed anche da privati interventi sui minori (sovente inadeguati) a causa della loro incapacità funzionale ad intervenire prontamente.

Si può affermare che le attività del tribunale e della procura per i minorenni sono tanto più vaste quanto detti organi esistono realmente sul piano concreto.

Ad esempio le domande di adozione speciale sono di gran lunga superiori nei tribunali per i minorenni più attivi; altrettanto di-

casi per le richieste di decadenza della patria potestà e per i provvedimenti di cui all'articolo 333 del codice civile, ecc.

La funzionalità dei tribunali e delle procure per i minorenni può essere assicurata solo dalla presenza di un numero sufficiente di magistrati. Per questo motivo e nella considerazione di assicurare una continuità nel lavoro anche durante il periodo feriale o in caso di malattia o di trasferimento è stata redatta la presente proposta di legge.

Considerata la necessità che il tribunale e la procura per i minorenni possano intervenire prontamente e che pertanto gli organici possano essere adeguati alle necessità con la procedura la più rapida possibile, si è ritenuto preferibile stabilire il numero « minimo » dei magistrati ivi addetti.

Al fine poi di evitare l'attuale deleterio avvicendamento dei presidenti dei tribunali per i minorenni e dei capi dell'ufficio del pubblico ministero (dovuto soprattutto alle scarse possibilità di carriera) è stato previsto che il tribunale per i minorenni possa essere presieduto da un Consigliere di cassazione e che capo della procura possa essere un sostituto Procuratore generale di cassazione.

Per le stesse finalità è stato inserito l'ultimo comma dell'articolo 3. Il lavoro dei magistrati addetti al tribunale e alla procura per i minorenni è fortemente impegnativo non solo sul piano professionale ma è anche frustrante sul piano personale. Sia per riconoscere questo fatto, sia al fine di creare le condizioni per rendere continua la permanenza dei giudici al tribunale e alla procura per i minorenni (ottenendo in tal modo la loro specializzazione) si propone l'incentivo di cui al quinto comma dell'articolo 3.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 2 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, modificato dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1441, è sostituito dal seguente:

« In ogni sede di Corte d'appello, o di sezione di Corte d'appello, è istituito il tribunale per i minorenni composto da un magistrato di Cassazione o di Corte d'appello, che lo presiede, da un magistrato di tribunale e da due cittadini, di cui una donna, scelti fra i cultori di assistenza sociale, di pedagogia, di psicologia, di neuropsichiatria infantile, di psichiatria, che abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non superato il sessantesimo.

Il numero di magistrati togati addetti al tribunale per i minorenni non può essere inferiore a quattro ».

ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, è sostituito dai seguenti:

« Presso il tribunale per i minorenni è istituito un ufficio autonomo del pubblico ministero con a capo un magistrato avente grado di sostituto procuratore generale di cassazione o di sostituto procuratore generale di Corte di appello.

Il numero dei magistrati addetti all'ufficio del pubblico ministero non può essere inferiore a due ».

ART. 3.

L'articolo 1 del regio decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1579, modificato dalla legge 12 marzo 1968, n. 181, è sostituito dal seguente:

« I magistrati addetti o applicati a tribunali o alle procure per i minorenni non possono esercitare le loro funzioni presso altri uffici giudiziari.

I magistrati che compongono le sezioni di Corte d'appello per i minorenni possono essere assegnati anche ad altra sezione civile o penale per esercitare le funzioni del proprio grado.

I magistrati del tribunale e della procura per i minorenni non possono essere trasferiti se prima non si è provveduto alla loro

sostituzione e alla presa di possesso dell'incarico da parte dei nuovi magistrati.

Gli uditori non possono essere assegnati con funzioni giudiziarie ai tribunali e alle procure per i minorenni.

Agli effetti della promozione a consigliere od a sostituto procuratore generale di Corte d'appello gli anni di anzianità necessari sono decurtati di uno per ogni quattro anni di permanenza ininterrotta presso il tribunale o la procura per i minorenni.

Ai magistrati che da almeno quattro anni ricoprono le funzioni di presidente del tribunale per i minorenni o di capo dell'ufficio della procura per i minorenni non è richiesta la presentazione di titoli agli scrutini per la promozione rispettivamente a Consigliere di Cassazione e a Sostituto procuratore generale di Cassazione ».